

COMMISSARI SPORTIVI E UFFICIALI DI GARA

CAP. 1° COMMISSARI SPORTIVI

1. PREMESSA

I Commissari Sportivi sono organismi di giustizia sportiva abilitati ad esercitare le loro funzioni in Italia, disciplinati e diretti dal Gruppo Commissari Sportivi (GCS).

2. ALBI

I Commissari Sportivi sono inclusi nei seguenti Albi:

- a) Nazionale;
- b) Regionale.

3. RUOLI

I Commissari Sportivi appartengono ai seguenti ruoli:

a) Ordinario

Appartengono al ruolo ordinario i Commissari Sportivi che hanno superato l'esame di accesso all'albo.

b) Onore

Il ruolo d'Onore, tenuto dalla segreteria del GCS, è riservato ai Commissari Sportivi Nazionali particolarmente distinti per capacità e competenza nell'esercizio delle loro funzioni e che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo (C.D.) del GCS.

Il passaggio al ruolo d'Onore è disposto dal Presidente della C.S.A.I. su proposta del C.D. del GCS.

Il Commissario Sportivo nel Ruolo Speciale, l'interessato dovrà continuare ad essere titolare di licenza ai sensi delle vigenti normative in materia, ma non può avere incarichi ufficiali nelle gare, salvo particolari incarichi conferiti dalla C.S.A.I.

c) Speciale

Possono essere inseriti nel ruolo Speciale i Commissari Sportivi che, pur mantenendo la qualifica, non esercitano momentaneamente le loro funzioni, in quanto impediti da incompatibilità e/o da necessità personali, familiari o di lavoro.

In questi casi l'inserimento nel ruolo speciale viene fatto dal C.D. del GCS su richiesta degli interessati e con validità fino alla scadenza degli Organismi in carica della C.S.A.I., salvo rinuncia per cessati impedimenti.

Durante la permanenza nel Ruolo Speciale, l'interessato dovrà continuare ad essere titolare di licenza ai sensi della normativa vigente, ma non potrà partecipare a nessun titolo ed in nessun ruolo alle competizioni, salvo incarichi speciali conferiti dalla C.S.A.I.

4. NORME GENERALI

4.1 I Commissari Sportivi possono esercitare le loro funzioni in tutte le gare organizzate in Italia. Per esercitare le loro funzioni in gare all'estero devono richiedere ed ottenere, di volta in volta, per il tramite del GCS, il nulla osta della C.S.A.I. In difetto, gli interessati sono passibili di sanzioni disciplinari.

4.2 Un Commissario Sportivo componente del Collegio dei Commissari Sportivi non può svolgere, nella stessa manifestazione alcun'altra funzione.

4.3 I Commissari Sportivi devono essere titolari della "licenza di Commissario Sportivo" che deve essere richiesta o rinnovata con le procedure previste dalla N.S. 3.

4.4 La cancellazione dei Commissari Sportivi dal ruolo ordinario avviene di norma:

- per dimissioni;
- per mancato rinnovo della licenza per due anni, anche non consecutivi.

Il C.D. del GCS. può proporre al Presidente della CSAI, dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione dall'Albo di quei Commissari Sportivi che per oltre due volte in un anno, abbiano rifiutato, senza valide e comprovate giustificazioni, i servizi loro assegnati. Può inoltre proporre, sempre dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione dagli albi di quei Commissari Sportivi che non ritiene più idonei ad esercitare le proprie funzioni per:

- ridotte condizioni psico-fisiche;
- inadeguata preparazione tecnico-sportiva;
- gravi mancanze comportamentali.

Nel corso dell'istruttoria, il C.D. del GCS può proporre, per fini precauzionali:

- di revocare eventuali incarichi e/o deleghe già conferiti;
- di sospendere provvisoriamente il conferimento di incarichi e/o deleghe;
- di collocare l'Ufficiale di Gara interessato in Ruolo Speciale.

4.5 I componenti il C.D. del GCS. e i Commissari Sportivi dallo stesso espressamente designati, possono essere autorizzati ad assistere alle manifestazioni che si svolgono in Italia, escluse quelle titolate F.I.A., con lo scopo di verificare i comportamenti e la preparazione dei Commissari Sportivi in servizio. Per ogni manifestazione osservata, deve immediatamente essere inviata al C.D. del GCS. una esauriente relazione per consentire la valutazione dell'operato dei singoli Commissari Sportivi.

Gli incarichi sono decisi dal C.D. del GCS. di concerto con la Presidenza della C.S.A.I.

I componenti il Consiglio Direttivo e i Commissari Sportivi a tale incarico designati sono identificati da una carta di accredito che consente loro di accedere nei locali delle verifiche e della Direzione Gara e di assistere, con l'autorizzazione del Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, alle riunioni del Collegio stesso.

4.6 Per poter riprendere le loro funzioni, i Commissari Sportivi che hanno subito la sanzione disciplinare della sospensione della licenza per una durata superiore a 24 mesi devono sostenere nuovamente l'esame di abilitazione di cui ai successivi par. 5.1 e. 6.4.

4.7 Come previsto dal RNS (art. 47), lo status Commissario Sportivo permane fino alle dimissioni espresse dall'interessato o alla cancellazione dai ruoli

4.8 I rimborsi dei Commissari Sportivi sono regolamentati dalla N.S. 25.

5. COMMISSARI SPORTIVI REGIONALI

Possono essere abilitati tutti gli Ufficiali di Gara con almeno tre anni di attività.

I candidati alla funzione di Commissario Sportivo Regionale possono scegliere fra tre specialità:

- a) Rally (rally, fuoristrada, tout terrain)
- b) Velocità (circuito, salita, slalom, challenge)
- c) Regolarità (vetture storiche e moderne). È facoltà del candidato richiedere una o più specialità.

L'ammissione agli esami è decisa dal Fiduciario Regionale del GCS, su richiesta degli interessati.

Per ogni e qualsiasi controversia decide inappellabilmente il C.D. del GCS.

Ogni candidato deve preventivamente partecipare, a proprie spese, come "uditore" ad almeno 3 collegi presieduti da un Commissario Nazionale che deve attestarne la presenza con apposita dichiarazione.

5.1 L'abilitazione si ottiene superando appositi esami indetti e organizzati a cura del C.D. del GCS.

Trattandosi di esami concorso di volta in volta deve essere abilitato un numero massimo di Commissari Sportivi pari ai posti da ricoprire stabiliti dal C.D. del GCS..

Gli esami consistono:

- a) in un test a quiz con trenta domande sul R.N.S. e sue N.S..
- b) in una prova scritta e colloquio sulla specialità prescelta.

Un candidato che richiede più specialità deve superare la prova prevista alla precedente lettera b), per ciascuna specialità prescelta.

Un Commissario che richiede successivamente all'abilitazione in una specialità, anche l'abilitazione per un'altra, deve superare soltanto la prova b), per la specialità richiesta.

Il punteggio minimo del test a) stabilito per l'ammissione alla prova b) è stabilito in 24/30.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal C.D. del GCS.

I corsi di preparazione sono curati dai Fiduciari Regionali del GCS che possono avvalersi della collaborazione di tutti coloro che riterranno utili per una migliore preparazione.

5.2 Designazioni

La designazione dei Commissari Sportivi Regionali costituenti il Collegio dei Commissari Sportivi spetta al Presidente della C.S.A.I. su indicazione del GCS.

Criteri di designazione:

- a) per le competizioni internazionali titolate F.I.A.: non vi sono limiti territoriali;
- b) per le altre competizioni: i Commissari Sportivi devono risiedere nelle province limitrofe a quella in cui si svolge la competizione o, in caso di impossibilità per insufficienza numerica o esubero d'impegni, nell'ordine, nelle altre province della regione o nelle regioni limitrofe.
- c) I Commissari Sportivi Regionali devono inviare al GCS, nei modi e nei termini che devono essere comunicati anno per anno, le proprie indisponibilità temporali.
- d) La rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovata documentazione di forza maggiore, comporta il deferimento al C.D. del GCS.

5.3 Composizione del Collegio dei Commissari Sportivi

In tutte le gare non titolate F.I.A., ma valide per i Campionati e Trofei C.S.A.I., i collegi devono essere composti da tre membri compreso il Commissario Sportivo delegato C.S.A.I., di cui almeno un Commissario Sportivo Regionale. Per tutte le altre gare la maggioranza dei componenti deve essere regionale.

Indipendentemente dall'obbligatorietà di cui sopra un Collegio può operare anche se composto da solo due Commissari Sportivi salvo quanto disposto dall'art. 141 lett.b) del R.N.S..

5.4 Uditori

Gli organizzatori di tutte le gare non valide per un titolo F.I.A. hanno l'obbligo di accettare la presenza nei Collegi dei Commissari Sportivi. degli uditori fino ad un massimo di due.

Gli uditori non hanno diritto di intervento, di voto, né ad alcun rimborso spese.

Gli stessi devono richiedere agli organizzatori la possibilità di presenziare alla manifestazione con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

In caso di mancata accettazione senza valido motivo, decide inappellabilmente il C.D. del GCS.

5.5 Obblighi

I Commissari Sportivi Regionali devono espletare almeno tre servizi all'anno..

La mancata partecipazione per due anni consecutivi alle tre manifestazioni richieste, può comportare la cancellazione dall'albo dei Commissari Sportivi Regionali.

Entro il 30 dicembre di ogni anno deve essere inviato al C.D. del GCS il curriculum e gli eventuali attestati relativi all'attività svolta durante l'anno.

Il mancato invio è considerato come ammissione di mancata attività.

5.6 Trasferimenti

In caso di richiesta di cambio di regione non legata al cambio di residenza, decide inappellabilmente il C.D. del GCS., sentiti i Fiduciari Regionali interessati.

5.7 Riunione annuale

Ogni anno, all'inizio della stagione agonistica, ciascun Fiduciario Regionale deve indire una riunione dei Commissari Sportivi residenti nella regione, cui sarà invitato il Delegato Regionale, per discutere i problemi della loro designazione e rotazione. Di ogni riunione deve essere informato tempestivamente il Consiglio Direttivo del GCS che, ove possibile, può delegare a parteciparvi un proprio componente.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da inviare al C.D. del GCS.

5.8 Corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento da tenersi almeno con cadenza annuale, sono indetti e organizzati, in accordo con i Fiduciari Regionali, dal C.D. del GCS.

6. COMMISSARI SPORTIVI NAZIONALI

6.1 Per il passaggio all'albo Nazionale occorre essere titolare di licenza di Commissario Sportivo da almeno da tre anni e dimostrare di aver svolto servizio in almeno 10 gare.

Le domande devono pervenire alla segreteria del GCS tramite i Fiduciari e/o i Delegati Regionali.

Tramite i Fiduciari Regionali, gli interessati possono chiedere, motivando, la deroga al primo comma del presente paragrafo al C.D. del GCS. che può concederla a suo insindacabile giudizio.

Sulla base delle effettive esigenze, il C.D. del GCS indice periodicamente gli esami (ved. successivo par. 6.4) per il passaggio all'albo Nazionale, ai quali sono ammessi i Commissari Sportivi Regionali la cui domanda sarà stata accettata.

Non possono essere nominati Commissari Sportivi (Nazionali o Regionali) coloro che ricadono nelle ipotesi di incompatibilità indicate nel Regolamento della CSAI.

Se quanto previsto al comma precedente dovesse verificarsi dopo il conseguimento della qualifica di Commissario Sportivo (Nazionale o Regionale), la stessa deve essere revocata definitivamente o temporaneamente, con il collocamento nel Ruolo Speciale, da parte del Presidente della CSAI su segnalazione del C.D. del GCS.

6.2 Campionati e Trofei di Marca

Ai Commissari Nazionali che dovessero decidere in un anno di seguire, su richiesta delle case costruttrici o di organismi equivalenti, Trofei di marca o gare assimilabili, non possono essere assegnate deleghe per quell'anno.

Ai Commissari Sportivi che non dovessero comunicare formalmente al GCS tale loro impegno, possono essere adottati provvedimenti disciplinari su proposta del C.D. dello stesso GCS.

6.3 Specialità

I Commissari Sportivi Nazionali sono divisi in tre specialità:

- a) rally;
- b) velocità.
- c) regolarità (vetture storiche e moderne)

Una specialità non ne esclude un'altra. Il candidato può richiedere contemporaneamente le tre specialità anche in tempi diversi. In quest'ultimo caso il candidato deve sottoporsi soltanto alla fase due come appresso descritto.

6.4 Abilitazione

Per ottenere l'abilitazione, i Commissari Sportivi Regionali devono superare gli appositi esami indetti dal C.D. del GCS, articolati in due fasi:

- Fase uno: test attitudinale e domande quiz sul Regolamento Sportivo Nazionale
- Fase due: domande quiz sulla specialità prescelta, casistica con relativa stesura di documentazione e colloquio finale.

Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno secondo il regolamento comunicato di volta in volta prima degli esami.

Le Commissioni esaminatrici sono formate da componenti il C.D. del GCS. ed integrate con esperti nominati dal Consiglio stesso.

Superate le fasi uno e due, il candidato deve effettuare sei affiancamenti (ridotti a tre per la specialità regolarità) con sei Commissari Sportivi Nazionali diversi all'uopo incaricati dal C.D. del GCS. Per il conseguimento definitivo dell'idoneità, i candidati devono ottenere almeno cinque giudizi positivi (ridotti a due per la specialità regolarità).

Al termine della procedura il C.D. propone al Presidente della CSAI la nomina dei Commissari Sportivi Nazionali che avranno superato gli esami.

Il tempo massimo concesso per gli affiancamenti è fissato in due anni dalla data di superamento della fase due.

È facoltà del C.D. del GCS programmare e far effettuare gli affiancamenti prima delle fasi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di aver ottenuto almeno i cinque giudizi positivi di cui al precedente comma n. 4.

6.5 Norme di procedura operativa

a) Il Collegio dei Commissari Sportivi deve riunirsi almeno mezz'ora prima dell'inizio delle verifiche ante-gara, fatta eccezione per le gare titolate F.I.A..

b) Il Commissario Sportivo Delegato C.S.A.I., cui spetta la funzione di Presidente del Collegio, deve predisporre il calendario ed il programma delle riunioni che deve far pervenire all'organizzatore, in tempo utile, affinché questi possa renderlo noto.

Il programma ed il calendario devono essere approvati e/o modificati, nella riunione d'insediamento del Collegio.

c) Il Commissario Sportivo Delegato C.S.A.I. deve verificare se l'organico degli Ufficiali di Gara in servizio è conforme a quello previsto dal R.P.G. approvato dalla C.S.A.I. o da eventuali circolari informative. In difetto, deve provvedere agli opportuni adeguamenti.

d) Il Commissario Sportivo Delegato C.S.A.I., nella riunione di insediamento del Collegio, deve verificare la validità delle licenze degli aventi diritto a partecipare alle riunioni del Collegio stesso.

6.6 Classi

Il ruolo Ordinario dei Commissari Sportivi Nazionali è suddiviso in 2 classi come segue:

- Classe 2^a - appartengono a questa classe tutti i Commissari Sportivi indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, precedentemente inseriti nelle classi O ed E.

- Classe 1^a - appartengono a questa classe tutti i Commissari Sportivi precedentemente inseriti nella classe 1^a.

Il passaggio dalla classe 2^a alla classe 1^a è così regolato: il Commissario, con almeno tre anni di permanenza nella 2^a classe e che in detto periodo non sia incorso in alcun provvedimento disciplinare, può entro il 30/12 di ogni anno presentare apposita richiesta al C.D. del GCS...

Il C.D. provvederà ad osservare l'attività del richiedente nell'espletamento delle deleghe conferitegli con le modalità previste dal 1° comma del precedente art. 4.5. Qualora, a fine anno, gli esiti di almeno 4 osservazioni siano risultati positivi ad insindacabile giudizio del C.D. del GCS, il richiedente è ammesso a sostenere l'esame scritto ed orale in lingua francese e/o inglese. Il superamento dell'esame determina il passaggio alla 1^a classe.

6.7 Conferimento Deleghe

Ogni anno, il C.D. del GCS indica al Presidente della C.S.A.I. i nomi dei Commissari Sportivi Nazionali da delegare presso le competizioni.

I Commissari Sportivi Nazionali devono inviare alla Segreteria del Gruppo, nei modi e nei termini stabiliti dal C.D., le proprie indisponibilità relative all'intero anno.

Le indisponibilità devono essere comunicate indicando esattamente la data (la domenica) nella quale si è impegnati. Sono accettate un massimo di dieci indisponibilità dal primo di aprile al trenta ottobre, agosto compreso.

L'indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio può comportare l'automatico inserimento nel ruolo speciale per quell'anno.

All'atto del conferimento delle deleghe possono essere assegnate le cosiddette "date a disposizione", che possono essere utilizzate dal Presidente della C.S.A.I. per eventuali sostituzioni. Il Commissario interessato deve rimanere a disposizione fino a tutto il giovedì antecedente la gara. La non accettazione equivale a tutti gli effetti alla rinuncia ad una delega.

I Commissari Nazionali devono espletare in un anno almeno tre deleghe; qualora per due anni consecutivi tale condizione non venga rispettata, il C.D. del GCS. può proporre al Presidente della C.S.A.I. la perdita, per l'interessato, della qualifica di Commissario Sportivo Nazionale.

Non rientrano in detta fattispecie i Commissari Sportivi Nazionali che, chiamati a rivestire incarichi particolari nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale, abbiano volontariamente rinunciato alle deleghe.

La rinuncia ad una delega non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovata documentazione di forza maggiore, comporta il deferimento al C.D. del GCS.

6.8 Affidamento deleghe e rinunce

a) Le deleghe assegnate dal Presidente della C.S.A.I. sono da considerarsi automaticamente accettate, salvo diversa comunicazione da parte del destinatario con lettera raccomandata o fax o telegramma o e-mail da far pervenire alla segreteria della C.S.A.I. e del GCS entro dieci giorni dal ricevimento. L'eventuale rinuncia nel corso dell'anno, deve essere comunicata per raccomandata o fax o telegramma o e-mail alla segreteria della C.S.A.I. e del GCS., debitamente motivata, fermo restando quanto dettato dal precedente art. 6.7.

b) È obbligo per tutti i Commissari Sportivi Nazionali Delegati inviare la "Relazione Riservata" entro 24 ore dall'assolvimento dell'incarico alla segreteria del GCS. sull'apposito modulo C.S.A.I., come previsto dall'art. 141 del R.N.S., allegando fotocopia di tutte le decisioni e verbali inerenti alla gara, nonché la fotocopia della richiesta di rimborso spese presentata all'organizzatore.

L'inosservanza della presente disposizione comporta il deferimento agli organismi di giustizia della C.S.A.I.

c) In caso di fatti gravi e/o appelli, Il Commissario Sportivo Nazionale delegato deve inviare per fax, entro le ore dieci del giorno successivo alla gara, un'apposita relazione sui fatti accaduti, direttamente alla Procura Federale o alla Segreteria del TNA.

CAP. 2° UFFICIALI DI GARA

1. PREMESSA

Gli ufficiali di gara della C.S.A.I. sono abilitati ad esercitare le loro funzioni in Italia e sono disciplinati e diretti dal Gruppo Ufficiali di Gara (GUG).

2. CATEGORIE

- a) Direttori di Gara
- b) Direttori di Prova
- c) Commissari Tecnici
- d) Segretari di Manifestazione
- e) Verificatori Sportivi
- f) Verificatori Tecnici
- g) Capiposto
- h) Commissari di Percorso
- i) Giudici di Fatto

3. ALBI

Gli Ufficiali di Gara sono inclusi, in relazione alle loro attribuzioni, nei seguenti Albi:

- a) Nazionali: Commissari Tecnici e Direttori di Gara.
- b) Regionali: Commissari Tecnici e Direttori di Gara.
- c) Provinciali: Tutti gli altri.

4. RUOLI

Tutti gli Ufficiali di Gara appartengono ad uno dei ruoli come di seguito specificato.

a) Ordinario

Appartengono al ruolo ordinario tutti gli Ufficiali di Gara che avranno superato l'esame e/o il test di accesso previsto per la categoria prescelta.

b) Onore

Il ruolo d'Onore è concesso agli Ufficiali di Gara del ruolo Nazionale. E' riservato agli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti per capacità e competenza nell'esercizio delle loro funzioni e che ne facciano richiesta al C.D. del GUG.

Il passaggio al ruolo d'Onore è disposto dal Presidente della C.S.A.I. su proposta del C.D. del GUG: L'Ufficiale di Gara, per la permanenza nel ruolo d'Onore, deve continuare ad essere titolare di licenza ai sensi della normativa vigente, ma non può avere incarichi ufficiali nelle gare. Può soltanto svolgere incarichi speciali conferiti dal C.D. del GUG oppure coadiuvare altri Ufficiali di Gara in servizio.

c) Speciale

Possono essere inseriti nel ruolo Speciale tutti gli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali che, pur mantenendo la qualifica, non esercitano momentaneamente le loro funzioni, in quanto impediti da incompatibilità, necessità personali, familiari o di lavoro.

In questi casi l'inserimento nel ruolo Speciale viene fatto su richiesta degli interessati e con validità fino alla scadenza degli organismi in carica della C.S.A.I., salvo rinuncia per cessati impedimenti.

Durante la permanenza nel ruolo Speciale, l'interessato deve continuare ad essere titolare di licenza ai sensi della normativa vigente, ma non può partecipare a nessun titolo ed in nessun ruolo alle competizioni, salvo incarichi speciali conferiti dal C.D. del GUG.

5. NORME GENERALI

5.1 Gli Ufficiali di Gara possono esercitare le funzioni per le quali sono abilitati in tutte le gare organizzate in Italia.

I Direttori di Gara Regionali non possono esercitare la loro funzione nelle gare internazionali valevoli per un titolo F.I.A.

Gli Ufficiali di Gara per esercitare le loro funzioni in gare all'estero devono richiedere ed ottenere, di volta in volta, per il tramite del GUG, il nulla osta della C.S.A.I. In difetto, gli interessati sono passibili di provvedimenti disciplinari.

5.2 In ogni provincia gli Ufficiali di Gara possono riunirsi in una o più Associazioni provinciali con il parere favorevole dell'Automobile Club provinciale o locale competente per territorio e con il riconoscimento del GUG. Per essere validamente costituite, le Associazioni devono inoltre:

- utilizzare, per la loro costituzione, lo Statuto tipo pubblicato in calce al presente capitolo, da sottoporre all'approvazione del C.D. del GUG;

- avere l'adesione di almeno 30 Ufficiali di Gara, da comunicare al C.D. del GUG mediante un elenco nominativo;

- darsi una denominazione diversa da quelle delle Associazioni già riconosciute.

Alle Associazioni è fatto divieto di utilizzare la denominazione di "gruppo" e la sigla GUG su tutti i loro stampati e le loro comunicazioni. Alle stesse è fatto infine obbligo di riunirsi, almeno una volta all'anno, con il Fiduciario Zonale del GUG.

5.3 La stessa persona può essere abilitata ad esercitare più funzioni ed essere di conseguenza inclusa in più Albi.

Tutti gli Ufficiali di Gara possono svolgere le funzioni dei Giudici di Fatto.

Il Direttore di Gara può svolgere le funzioni di Responsabile delle relazioni con i concorrenti.

5.4 Tutti gli Ufficiali di Gara abilitati devono essere titolari della "licenza di Ufficiale di Gara" che deve essere richiesta o rinnovata con le procedure previste dalla N.S. 3 tramite l'Automobile Club nei cui elenchi l'interessato è incluso.

5.5 La cancellazione dal ruolo ordinario degli Ufficiali di Gara avviene di norma:

• per dimissioni;

• per mancato rinnovo della licenza per due anni, anche non consecutivi.

Il Consiglio Direttivo del GUG può proporre al Presidente della CSAI, dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che per oltre due volte in un anno, abbiano rifiutato, senza valide e comprovate giustificazioni, i servizi loro assegnati. Può inoltre proporre, sempre dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che non ritiene più idonei ad esercitare le proprie funzioni per:

• ridotte condizioni psico-fisiche;

• inadeguata preparazione tecnico-sportiva;

• gravi mancanze comportamentali.

Nel corso dell'istruttoria, il C.D. del GUG può proporre, per fini precauzionali:

• di revocare eventuali incarichi e/o deleghe già conferiti;

• di sospendere provvisoriamente il conferimento di incarichi e/o deleghe;

• di collocare l'Ufficiale di Gara interessato in Ruolo Speciale.

5.6 I componenti del C.D. del GUG e gli Ufficiali di Gara dallo stesso espressamente designati, sono autorizzati ad assistere alle manifestazioni che si svolgono in Italia, escluse quelle titolate F.I.A., con lo scopo di verificare comportamenti e preparazione degli Ufficiali di Gara in servizio. Per ogni manifestazione osservata, deve immediatamente essere inviata al GUG una esauriente relazione per consentire la valutazione dell'operato dei singoli Ufficiali di Gara.

Gli incarichi sono assegnati dal C.D. del GUG di concerto con la segreteria C.S.A.I..

I componenti del C.D. e gli Ufficiali di Gara a tale incarico designati, sono identificati da una carta di accredito per il libero accesso nei locali delle verifiche e della Direzione Gara.

5.7 Per poter riprendere le loro funzioni, gli Ufficiali di Gara che hanno subito la sanzione disciplinare della sospensione della licenza per una durata superiore a 24 mesi devono sostenere nuovamente l'esame di abilitazione di cui ai successivi paragrafi.

5.8 Come previsto dal RNS (art. 47), lo status di Ufficiale di Gara permane fino alle dimissioni espresse dall'interessato o alla cancellazione dai ruoli

5.9 I rimborsi degli Ufficiali di Gara sono regolamentati dalla N.S. n. 25.

6. UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI

6.1 Gli Ufficiali di Gara Provinciali sono Ufficiali di Gara qualificati per i compiti loro assegnati dal Codice Sportivo e dal R.N.S.

Sono distinti per funzioni nelle seguenti categorie:

a) Segretari di Manifestazione;

b) Verificatori Sportivi;

c) Verificatori Tecnici

d) Capiposto;

e) Commissari di Percorso;

Gli Ufficiali di Gara Provinciali sono compresi in albi provinciali aggiornati annualmente.

6.2 Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara Provinciale occorre frequentare, in funzione della qualifica richiesta, un corso di preparazione indetto dall'Automobile Club Provinciale, previa autorizzazione del GUG oppure direttamente dal GUG per il tramite del Fiduciario Zonale. Gli Automobile Club Provinciali devono inviare la richiesta di autorizzazione a indire i corsi al GUG per il tramite del Fiduciario Zonale competente per territorio, con un anticipo, rispetto alla loro data di svolgimento di almeno 30 giorni.

Il corso, che deve essere opportunamente pubblicizzato, deve svolgersi in almeno tre sedute.

La commissione esaminatrice, composta da almeno 3 membri, è presieduta dal Fiduciario Zonale il quale deve provvedere alla composizione della stessa in funzione delle categorie da abilitare.

Al termine degli esami la Commissione deve abilitare i candidati che hanno ottenuto una valutazione non inferiore a 21/30.

deve essere cura degli organizzatori dei corsi provvedere ad una opportuna pubblicizzazione almeno sulla stampa locale.

I candidati all'ammissione ai corsi devono avere i seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea, purché l'interessato sia residente in Italia;

• età non inferiore ai 18 anni;

• possesso della patente di guida o di certificato di idoneità fisica generale;

• titolo di studio della scuola d'obbligo.

È ammessa l'autocertificazione per quanto previsto dalla legge.

Superato l'esame di abilitazione, gli idonei sono iscritti nell'apposito albo provinciale dell'Automobile Club; il conseguimento della licenza di Ufficiale di Gara comporta la partecipazione di fatto e di diritto al Gruppo Ufficiali di Gara.

Ogni titolare di licenza, indipendentemente dalla qualifica di cui al precedente punto, deve espletare almeno due servizi l'anno. Il mancato rispetto per due anni consecutivi può comportare la perdita della qualifica e della licenza.

6.3 Segretari di Manifestazione

I Segretari di Manifestazione devono essere esperti di nozioni generali dell'ordinamento sportivo e specializzati sulle procedure inerenti l'organizzazione delle competizioni sia sotto l'aspetto pratico che procedurale.

Devono coadiuvare i Direttori di Gara nei loro compiti. In particolare hanno la responsabilità di curare la preparazione e l'invio dell'incartamento di chiusura alla CSAI.

6.4 Verificatori Sportivi

I Verificatori Sportivi devono essere esperti su nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e specializzati nell'applicazione delle procedure relative alle verifiche di tutti i documenti richiesti ai concorrenti ed ai conduttori per la partecipazione ad una gara.

La licenza di verificatore sportivo abilita soltanto alle verifiche sportive. Non abilita quindi a svolgere mansioni diverse.

6.5 Verificatori Tecnici

I Verificatori Tecnici devono essere tecnicamente qualificati e preparati su nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e sulla regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale. La qualifica di verificatore tecnico abilita esclusivamente a svolgere attività di supporto ai Commissari Tecnici in servizio.

6.6 Capi Posto

I capi posto devono conoscere perfettamente tutto ciò che concerne lo svolgimento dell'incarico loro assegnato e devono espletare le loro funzioni nelle postazioni di controllo del circuito e/o del percorso di gara.

Nel settore rally devono essere impiegati in tutti i posti di controllo: inizio e fine prova speciale e in tutti i controlli orari. Nel settore velocità devono coordinare il lavoro dei Commissari di Percorso nelle postazioni più impegnative.

La qualifica può essere richiesta da tutti i Commissari di Percorso con almeno due anni di attività e con un numero di servizi che sarà giudicato congruo dal GUG. La qualifica viene rilasciata sia per il settore rally, sia per il settore velocità; l'una non esclude l'altra, previo superamento di un test scritto e orale, come di seguito specificato.

Le domande di ammissione al test devono pervenire alla segreteria del GUG, con l'avallo di un Direttore di Gara e del Fiduciario Zonale, autorizzato all'intro.

Il test scritto comprende trenta domande a quiz. Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio di almeno 21/30. Per conseguire la qualifica - dopo l'esame orale - è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30. Le domande dell'esame orale devono vertere unicamente sulle mansioni, l'equipaggiamento e quant'altro riguarda l'espletamento del ruolo di Capoposto per la specialità richiesta.

La Commissione di Esame è composta da tre membri e precisamente: un componente del C.D. del GUG, con funzioni di Presidente, il Fiduciario Zonale ed un Ufficiale di Gara, designato dal GUG, proveniente da una regione diversa da quella dove hanno luogo i test.

L'attestato di Capo Posto è rilasciato dalla Commissione Esaminatrice ed ha valore solamente se abbinato a una licenza di Ufficiale di Gara - Commissario di Percorso in corso di validità.

6.7 Commissari di Percorso

Per essere abilitati, i Commissari di Percorso devono conoscere le nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e le nozioni relative alle varie discipline: velocità, rallies ecc..

Devono essere esperti sull'uso delle bandiere di segnalazione e dei cartelli di segnalazione.

Nei corsi di preparazione deve obbligatoriamente essere prevista una lezione con un medico o con personale paramedico per l'apprendimento degli elementi basilari di pronto soccorso e primo intervento.

I Commissari di Percorso sono abilitati alla sorveglianza del percorso di gara, a collaborare con i Capi Posto. Possono essere inoltre designati ad espletare le funzioni di commissari ai box e di segnalatori.

6.8 Designazioni

La designazione degli Ufficiali di Gara Provinciali alle competizioni spetta agli Organizzatori che devono richiederla per iscritto agli Automobile Club competenti per territorio e in subordine, in caso di indisponibilità degli Automobile Club, alle Associazioni degli Ufficiali di Gara, titolari di licenza C.S.A.I., presenti sul territorio della provincia in cui si svolge la gara.

Gli organizzatori per la designazione degli Ufficiali di Gara provinciali devono rispettare i seguenti criteri:

a) per le competizioni internazionali valide per un titolo F.I.A.: la scelta è libera;

b) per le altre competizioni: la scelta deve essere fatta in base agli elenchi provinciali degli Automobili Clubs nel cui ambito territoriale si svolge la competizione.

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal Fiduciario Zonale, sentito il GUG.

In ogni manifestazione devono essere presenti non meno di due verificatori sportivi e di due verificatori tecnici.

Gli organizzatori devono predisporre la lista nominativa con l'indicazione del ruolo svolto nella gara ed i numeri di licenza C.S.A.I., che devono consegnare al Commissario Sportivo Delegato, prima delle operazioni di verifica.

La rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovata documentazione di forza maggiore, comporta il deferimento al C.D. del GCS.

6.9 I corsi di aggiornamento sono indetti dal GUG che deve provvedere alla nomina dei Docenti su proposta degli Automobile Club e/o dei Fiduciari Zonali.

7. UFFICIALI DI GARA REGIONALI

Gli Ufficiali di Gara regionali sono qualificati ad assolvere ai compiti loro assegnati dal Codice Sportivo Internazionale e dal R.N.S.

Sono distinti per funzioni nelle seguenti categorie:

- a) Commissari Tecnici
- b) Direttori di Gara

7.1 Commissari Tecnici Regionali

Possono essere abilitati come Commissari Tecnici Regionali i Verificatori Tecnici e gli altri Ufficiali di Gara in possesso di diploma di scuola media superiore o di comprovata esperienza nel settore meccanico.

Non può essere nominato Commissario Tecnico Regionale chi abbia rapporti di dipendenza o, comunque rapporti commerciali continuativi con case automobilistiche e/o collabori direttamente o indirettamente alla preparazione di vetture.

L'ammissione agli esami è decisa dal Fiduciario Zonale su domanda degli interessati; il Fiduciario deve inoltre indicare al C.D. del GUG il numero dei posti da dover ricoprire nella regione di competenza.

Per ogni e qualsiasi controversia è competente a decidere, inappellabilmente, il C.D. del GUG.

L'abilitazione si ottiene superando appositi esami a livello nazionale organizzati a cura del Consiglio Direttivo del GUG. Di volta in volta è abilitato un numero massimo di Commissari Tecnici Regionali pari ai posti richiesti dal Fiduciario Zonale.

Gli esami devono vertere:

- a) su una prova scritta;
- b) su una prova orale.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal C.D. del GUG.

I corsi di preparazione sono curati dai Fiduciari Zonali che possono avvalersi della collaborazione di chiunque, a loro giudizio, sia ritenuto utile per una migliore preparazione.

7.1.1 Designazioni

La designazione dei Commissari Tecnici Regionali alle competizioni non titolate FIA è compito del Fiduciario che deve definirle di concerto con gli organizzatori, tenendo presente il principio della rotazione degli incarichi.

In casi di controversie decide inappellabilmente il C.D. del GUG.

Criteri di designazione:

- a) per le competizioni internazionali titolate F.I.A.: non vi sono limiti territoriali;
- b) per le altre competizioni: i Commissari Tecnici devono risiedere nelle province limitrofe a quella in cui si svolge la competizione o, in caso di impossibilità per insufficienza numerica o esubero di impegni, nell'ordine, nelle altre province della regione o nelle regioni limitrofe.
- c) i Commissari Tecnici Regionali devono inviare al Fiduciario Zonale del GUG, nei modi e nei termini che devono essere comunicati anno per anno, le proprie indisponibilità temporali.
- d) la rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovata documentazione di forza maggiore, comporta il deferimento al C.D. del GUG.

7.1.2 Obblighi

I Commissari Tecnici Regionali devono espletare almeno tre servizi all'anno.

Il mancato espletamento per due anni consecutivi di tali servizi può comportare automaticamente la cancellazione dall'albo dei Commissari Tecnici Regionali. In caso di cancellazione, gli interessati possono richiedere, per scritto al C.D. del GUG l'inserimento negli Albi provinciali. Se la domanda è accolta, all'interessato deve essere comunicata la o le categorie per le quali è abilitato.

Entro il 30 dicembre di ogni anno i Commissari Tecnici Regionali devono inviare ai Fiduciari Zonali il curriculum e gli eventuali attestati relativi all'attività svolta durante l'anno.

Il mancato invio è considerato come ammissione di mancata attività.

7.1.3 Trasferimenti

In caso di richiesta di cambio di regione non legata al cambio di residenza, decide inappellabilmente il C.D. del GUG, sentiti i Fiduciari Zonali interessati.

7.1.4 Riunione annuale

Ogni anno, all'inizio della stagione agonistica, ciascun Fiduciario Zonale deve indire una riunione, cui sarà invitato il Delegato Regionale, per discutere i problemi della loro utilizzazione e rotazione. Delle riunioni deve essere informato tempestivamente il C.D. del GUG che può delegare a parteciparvi un proprio componente.

Al termine della riunione il Fiduciario Zonale deve redigere un verbale da inviare al C.D. del GUG.

7.1.5 Corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento da tenersi almeno con cadenza annuale, possono essere indetti, in accordo con i Fiduciari Zonali, dagli Automobile Club e/o dal GUG ed organizzati da quest'ultimo che provvederà inoltre alla nomina dei docenti.

7.2 Direttori di Gara Regionali

Si rinvia al successivo art. 9.

8. UFFICIALI DI GARA NAZIONALI – NORME GENERALI

Gli Ufficiali di Gara Nazionali sono compresi in albi nazionali e sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Commissari Tecnici;
- b) Direttori di gara.

Per il passaggio alla qualifica di Nazionale occorre essere titolare di licenza di Ufficiale di Gara dei ruoli Regionali da almeno da tre anni e dimostrare di aver svolto servizi in almeno 10 gare nei ruoli per i quali si richiede la qualifica.

Le domande devono pervenire alla segreteria del GUG tramite i Fiduciari Zonali e/o i Delegati Regionali.

Tramite i Fiduciari Zonali gli interessati possono chiedere, motivando, la deroga al primo comma del presente articolo al C.D. del GUG che può concederla a suo insindacabile giudizio.

Sulla base delle effettive esigenze, il C.D. del GUG indice periodicamente gli esami (ved. più avanti) per il passaggio all'albo Nazionale, ai quali sono ammessi gli Ufficiali di Gara Regionali la cui domanda sarà stata accettata.

Non possono essere nominati Ufficiali di Gara Nazionali coloro che ricadono nelle ipotesi di incompatibilità indicate nel Regolamento della CSAI.

Se quanto previsto al punto precedente dovesse verificarsi dopo il conseguimento della qualifica di Nazionale, la stessa deve essere revocata definitivamente o temporaneamente, con il collocamento nel Ruolo Speciale, da parte del Presidente della CSAI su segnalazione del C.D. del GUG.

Agli Ufficiali di Gara Nazionali che dovessero decidere in un anno di seguire su richiesta delle case costruttrici o di organismi equivalenti Trofei di marca, o gare assimilabili, non possono essere assegnate deleghe per quell'anno.

A carico di coloro che non dovessero comunicare formalmente al GUG tale loro impegno, possono essere adottati provvedimenti disciplinari su proposta del C.D. del GUG stesso.

8.1 Commissari Tecnici Nazionali

Per ottenere l'abilitazione deve essere seguita la seguente procedura:

- Fase uno: test attitudinale e domande scritte e a quiz sull'ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale.
- Fase due: esame orale..

Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno secondo il regolamento comunicato di volta in volta prima degli esami. Le commissioni esaminatrici sono formate da componenti il C.D. del GUG integrate con esperti nominati dallo stesso C.D.

Superate le fasi uno e due, il candidato deve effettuare sei affiancamenti con sei Commissari Tecnici Nazionali diversi all'uso incaricati dal C.D. del GUG. Per il conseguimento definitivo dell'idoneità, i candidati devono ottenere almeno cinque giudizi positivi. Al termine della procedura il C.D. del GUG propone al Presidente della C.S.A.I. la nomina dei Commissari Tecnici Nazionali.

Il tempo massimo concesso per gli affiancamenti è fissato in due anni dalla data di superamento della fase due.

È facoltà del C.D. del GUG programmare e far effettuare gli affiancamenti prima delle fasi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di aver ottenuto almeno i cinque giudizi positivi di cui al precedente comma n. 3.

8.1.1 In tutte le gare non titolate FIA lo staff dei Commissari Tecnici, solo se superiore a quattro membri compreso il Commissario Tecnico Delegato, dovrà essere a maggioranza Regionale.

8.1.2 Classi

Il ruolo Ordinario dei Commissari Nazionali è suddiviso in 2 classi come segue:

Classe 2ª - appartengono a questa classe tutti i Commissari indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, precedentemente inseriti nelle classi O ed E.

Classe 1ª - appartengono a questa classe tutti i Commissari precedentemente inseriti nella classe 1ª.

Il passaggio dalla classe 2ª alla 1ª classe è così regolato: il Commissario, con almeno tre anni di permanenza nella 2ª classe e che in detto periodo non sia incorso in alcun provvedimento disciplinare, può entro il 30/12 di ogni anno presentare apposita richiesta al C.D. del GUG.

Il C.D. provvede ad osservare l'attività del richiedente nell'espletamento delle deleghe conferitegli con le modalità previste nel precedente par. 5.6 del cap. 2º. Qualora, a fine anno, gli esiti di almeno 4 osservazioni siano risultati positivi ad insindacabile giudizio del C.D. del GUG, il richiedente è ammesso a sostenere l'esame scritto ed orale in lingua francese e/o inglese.

Il superamento di detta prova, determina il passaggio alla 1ª classe.

8.1.3 Conferimento Deleghe

Ogni anno, il C.D. del GUG propone le deleghe al Presidente della C.S.A.I.

I Commissari Tecnici Nazionali devono inviare alla Segreteria del GUG, nei modi e nei termini stabiliti dal C.D. le proprie indisponibilità relative all'intero anno. Sono accettate un massimo di dieci indisponibilità dal primo di aprile al trenta ottobre, agosto compreso. L'indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio può comportare l'automatico inserimento nel ruolo speciale per quell'anno.

I Commissari Tecnici Nazionali che espletano anche funzioni nell'ambito della C.S.A.I. devono informarne il C.D. del GUG in sede di comunicazione delle indisponibilità.

All'atto del conferimento delle deleghe possono essere assegnate le cosiddette "date a disposizione", che possono essere utilizzate dalla segreteria del GUG per eventuali sostituzioni. Il Commissario interessato deve rimanere a disposizione fino a tutto il giovedì antecedente la gara. La non accettazione equivale a tutti gli effetti alla rinuncia ad una delega.

I Commissari Tecnici Nazionali devono espletare in un anno almeno tre deleghe; qualora per due anni consecutivi tale condizione non venga rispettata, il C.D. del GUG può proporre al Presidente della C.S.A.I. la perdita, per l'interessato della qualifica di Nazionale.

Non rientrano in detta fattispecie i Commissari Tecnici Nazionali che, chiamati a rivestire incarichi particolari in seno agli organismi della CSAI abbiano volontariamente rinunciato alle deleghe.

La rinuncia ad una delega non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovata documentazione di forza maggiore, può comportare il deferimento al C.S. del GUG.

8.1.4 Affidamento deleghe e rinunce

a) Le deleghe assegnate dal Presidente della C.S.A.I. sono considerate automaticamente accettate, salvo diversa comunicazione da parte del destinatario con lettera raccomandata o fax o telegramma o e-mail da far pervenire alla segreteria del GUG entro dieci giorni dal ricevimento. L'eventuale rinuncia nel corso dell'anno, deve essere comunicata per raccomandata o fax o telegramma o e-mail alla segreteria del GUG, debitamente motivata.

b) È obbligo per tutti i Commissari Tecnici Nazionali Delegati inviare la "Relazione Riservata" entro 24 ore dall'assolvimento dell'incarico alla segreteria del GUG sull'apposito modulo C.S.A.I., allegando fotocopie dei verbali inerenti le verifiche tecniche ed eventuali fatti particolari accaduti. È fatto inoltre obbligo di allegare la fotocopia della richiesta di rimborso spese presentata all'organizzatore.

L'inosservanza della presente disposizione comporta il deferimento agli organismi di giustizia sportiva della C.S.A.I.

8.1.5 Rimborsi

I rimborsi per tutti i Commissari Nazionali sono regolamentati dalla N.S. 25.

9. DIRETTORI DI GARA

9.1 I Direttori di Gara sono Ufficiali di gara qualificati per i compiti loro assegnati dal Codice Sportivo e dal R.N.S.

Essi sono distinti per specialità:

- a) Velocità in circuito
- b) Velocità in Salita
- c) Rally.

I Direttori di Gara di cui ai punti a, b, c, possono dirigere anche le competizioni dei settori Slalom, Formula Challenge, Velocità su Ghiaccio, Velocità su Terra, Regolarità, Fuoristrada, Caccia al Pilota ed Accelerazione.

9.2 I Direttori di Gara sono divisi in due categorie:

- 1) Regionale (per tutte le gare nazionali e internazionali non titolate FIA)
- 2) Nazionale (per tutte le gare comprese le titolate FIA)

Il passaggio alla categoria Nazionale deve essere richiesto dall'interessato al Consiglio Direttivo del GUG.

I requisiti richiesti per il passaggio alla categoria Nazionale sono i seguenti:

- avere espletato le funzioni di Direttore di Gara negli ultimi tre anni in almeno dodici competizioni di cui quattro come Direttore di Gara aggiunto in competizioni titolate FIA;

- avere superato un esame scritto e orale di lingua straniera (francese o inglese).

I Direttori di Gara Nazionali devono nominati dal Presidente della C.S.A.I. su proposta del C.D. del GUG.

9.3 I Direttori di Gara Nazionali devono partecipare al Seminario annuale di aggiornamento organizzato dal GUG.

La mancata partecipazione a due Seminari consecutivi comporta l'automatica retrocessione nella categoria Regionale.

9.4 I Direttori di Gara Regionali sono compresi negli Albi compilati ed aggiornati annualmente dai Fiduciari Zonali del GUG.

I Direttori di Gara Nazionali sono compresi in un unico Albo Nazionale compilato ed aggiornato annualmente dal C.D. del GUG.

9.5 I candidati Direttori di Gara sono scelti fra gli Ufficiali di Gara, compresi quelli Karting, aventi almeno 5 (cinque) anni di attività effettiva.

Per essere ammessi agli esami di abilitazione a Direttore di Gara Regionale è richiesta la presenza quale "allievo" ad almeno 4 (quattro) manifestazioni nei 12 mesi precedenti l'esame, scelte dal candidato e comunicate preventivamente al GUG. in ciascuna delle specializzazioni per le quali si richiede l'abilitazione.

Tale presenza e la preventiva segnalazione al GUG devono essere attestate da apposita dichiarazione del Direttore di Gara della competizione prescelta. Un Direttore di gara per ogni manifestazione non può seguire più di "un allievo".

Il candidato per essere ammesso all'esame deve inoltre presentare una dichiarazione rilasciata da uno o più Organizzatori della o delle specialità per le quali chiede l'abilitazione che si impegnano a fargli dirigere almeno due competizioni entro 12 mesi dalla data della nomina.

Successivamente il candidato deve sostenere un esame da svolgere secondo la seguente procedura:

- fase uno: test attitudinale e domande quiz sul Regolamento Nazionale Sportivo;

- fase due: domande quiz sulla specialità prescelta, casistica con relativa stesura di documentazione e colloquio finale.

I candidati che superati gli esami dovessero essere dichiarati idonei, sono proposti al Presidente della C.S.A.I. per la nomina a Direttore di Gara Regionale.

Spetta al neo Direttore di Gara notificare al GUG le competizioni che dirigerà, come precedentemente detto.

Il GUG si riserva di controllare tramite un componente del C.D. o un altro Ufficiale di Gara all'uopo designato, il comportamento del neo Direttore nell'espletamento dei due servizi di cui al precedente comma n. 4. In caso di giudizio negativo o di mancata direzione delle predette due competizioni, il C.D. del GUG può chiedere la revoca della qualifica.

Per la nomina a Direttore di Gara nel settore velocità con partenze in gruppo il C.D. del GUG può predisporre un programma personalizzato in deroga alle norme generali di cui ai punti precedenti.

9.6 La qualifica di Direttore di Gara può essere revocata qualora non si eserciti la funzione almeno due volte all'anno per due anni consecutivi.

Si riconosce come attività svolta ai fini del mantenimento della qualifica, anche la partecipazione ad una gara in qualità di Direttore di Gara "aggiunto".

9.7 Il Direttore di Gara "aggiunto" è un Direttore di Gara che l'Organizzatore può eventualmente designare con funzioni di supporto, in stretta collaborazione con il Direttore di Gara titolare.

Nelle gare titolate FIA il Direttore di Gara "aggiunto" può essere designato anche tra i Direttori di Gara Regionali.

Il Direttore di Gara "aggiunto" deve essere designato nella specialità per la quale è stato abilitato.

9.8 Al termine di ogni stagione ed entro il 31/12 dell'anno in corso, ogni Direttore di Gara deve inviare alla Segreteria del GUG e per conoscenza al Fiduciario Zonale, l'elenco delle competizioni che ha diretto, allegando fotocopia della sua relazione inserita nell'incartamento di chiusura della gara.

Il mancato inoltro di tale elenco è considerato come ammissione di mancata attività.

9.9 Gli unici Direttori di Gara abilitati sono quelli inseriti, con le varie specializzazioni, negli elenchi Regionali e Nazionale.

ALLEGATO "A"

STATUTO ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI GARA

(ved. anche l'art. 5, par. 5.2, cap. 2° della presente N.S.)

Art.1. È costituita in l'Associazione Ufficiali di Gara licenziati CSAI che assume la seguente denominazione: "Associazione Sportiva Dilettantistica" Ufficiali di Gara A.C., e ha sede in alla via

Art.2. L'attività dell'Associazione è basata sul principio del mutuo soccorso, è volta in generale verso l'attività sportiva dilettantistica ed è senza fini di lucro, sindacali o di rappresentanza in Organismi, in particolare la sua missione, nell'ambito dello sport automobilistico, è quella di migliorare la preparazione attraverso l'organizzazione di corsi di

preparazione e/o di aggiornamento e perfezionamento, la reciproca conoscenza e l'organizzazione dei suoi soci ed a migliorarne la reperibilità.

Art.3. Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti gli Ufficiali di Gara titolari od in corso di conseguimento di licenza CSAI, comunque in regola con le norme di appartenenza all'Associazione stessa.

Art.4. L'adesione all'Associazione per l'espletamento dei servizi è volontaria e non obbligatoria. Ne consegue che sia i soci che i non aderenti all'associazione fanno comunque parte degli organici del loro Automobile Club di appartenenza.

Art.5. La decadenza del socio può avvenire per dimissioni, decesso, venuta meno dei requisiti tecnici o psicofisici necessari all'adesione, per comportamento lesivo dei principi fondamentali dello sport oppure per il mancato rispetto anche di una sola delle norme contenute nel presente statuto.

Art.6. L'assemblea dei soci si riunisce: in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale; in seduta straordinaria ogni qualvolta si renda necessario discutere su argomenti di particolare importanza. La convocazione straordinaria può essere disposta dal Presidente con il consenso di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo oppure dietro richiesta scritta e motivata rivolta al presidente dello stesso da parte di almeno un terzo dei soci.

Tutte le assemblee sono valide alle seguenti condizioni: in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

La convocazione delle assemblee deve essere effettuata mediante lettera con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data di convocazione.

All'assemblea ordinaria annuale devono essere invitati, senza diritto di voto, il Fiduciario di Zona del GGG e il Delegato CSAI Provinciale.

Art. 7. Il Consiglio Direttivo che di seguito verrà indicato come "Direttivo", costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso dura in carica un anno ed è composto da cinque membri, tutti eletti fra i soci. La carica è a titolo gratuito. È fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o società sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 8. Il Direttivo viene eletto con votazione a scrutinio segreto da parte dell'assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria.

Vengono proclamati eletti i soci che hanno riportato più voti.

In caso di ex aequo per il quinto posto nel Direttivo, prevale il socio avente una maggiore anzianità di appartenenza all'associazione oppure, un subordine, colui che ha un maggior numero complessivo di presenza alle gare negli ultimi due anni di attività.

Art. 9. Nella prima riunione i componenti il Direttivo eleggono tra loro il Presidente, il Vice Presidente.

Il segretario è nominato dal Presidente scegliendolo fra i membri del Direttivo.

Indipendentemente dalle cariche sociali rivestite, i componenti il Direttivo, sempre nella prima riunione, provvedono a ripartire fra loro gli incarichi necessari a svolgere le attività di funzionamento dell'Associazione; provvedono inoltre a rendere pubbliche tra i soci le attribuzioni relative a tali incarichi entro un mese dall'assunzione dei medesimi.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e comunque fino all'elezione del direttivo successivo.

Il Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, cura tutte le attività dell'associazione, organizza manifestazioni all'interno dell'associazione stessa a beneficio della medesima e dei suoi simpatizzanti; inoltre formula proposte e predisponde un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Le delibere del Direttivo sono valide se adottate a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10. I componenti il Direttivo vengono dichiarati decaduti dal loro mandato al verificarsi di una qualunque delle condizioni previste dall'Art. 5 del presente statuto, oppure per l'assenza accertatamente ingiustificata a tre riunioni consecutive del Direttivo medesimo.

In questo caso si applica quanto disposto dall'Art. 6 del presente statuto per la convocazione dell'assemblea elettiva per eleggere il/i sostituto/i. Il nuovo Direttivo rimane in carica per la restante frazione dell'anno in corso.

Per gravi e giustificati motivi il Consiglio Direttivo del GGG può, a suo insindacabile giudizio, sciogliere di diritto il Direttivo dell'Associazione e sostituirlo con un Commissario Straordinario; egli provvederà nel minor tempo possibile a convocare, nei modi previsti dall'Art. 6 del presente statuto, un'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Direttivo dell'Associazione.

Art. 11. Successivamente all'elezione degli organi statutari, il Presidente dell'automobile Club di, deve esprimere il suo gradimento per l'Ufficiale di gara eletto alla Presidenza dell'Associazione.

Qualora ciò non si verificasse, né per esso né per un altro eventuale componente del Direttivo proposto per la Presidenza in sua vece, il Consiglio Direttivo del GGG potrà provvedere insindacabilmente alla nomina d'ufficio del Presidente dell'Associazione, sempre effettuando la scelta fra i componenti eletti nel direttivo, anche contro il parere dell'Automobile Club competente.

Art. 12. Il Presidente rappresenta l'Associazione; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del direttivo; dirige le attività dell'associazione anche tramite consiglieri appositamente delegati; rappresenta in giudizio l'Associazione; assume gli atti urgenti e cautelari riferendo nel merito alla prima riunione dell'assemblea; firma tutti gli atti dell'Associazione, ivi comprese le riscossioni ed i mandati di pagamento; relaziona annualmente per iscritto al Fiduciario GGG, al Delegato Sportivo Provinciale CSAI ed al Presidente dell'Automobile Club Provinciale in merito all'attività sociale e sportiva svolta, sull'organico dell'Associazione e sui programmi ed obiettivi futuri.

Art. 13. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del medesimo.

Art. 14. Il segretario cura il disagio della corrispondenza e degli atti di funzionamento materiale dell'Associazione; tiene aggiornato l'elenco dei soci; provvede alla tenuta di eventuali libri contabili; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest'ultimo e con il Vice Presidente nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 15. Tutti i soci sono tenuti al pieno rispetto del Codice Sportivo Internazionale e suoi allegati; oltretutto del Regolamento Nazionale Sportivo ed annesso Norme Supplementari dell'Annuario CSAI, con particolare riferimento alla N.S. 4 che disciplina gli Ufficiali di Gara.

Art. 16. Qualsiasi infrazione alle norme citate nel precedente Art. 15 verrà comunicata dall'Associazione al Gruppo Giudici di gara, riconoscendo tale Organismo come unico competente in materia di disciplina sportiva degli Ufficiali di Gara..

Art. 17. Alle coperture delle spese di funzionamento dell'Associazione vengono destinate le quote associative dei soci (stabilite nella misura massima di Euro 25,00 annue), eventuali donazioni, contributi e sovvenzioni, oltre ad una quota percentuale degli introiti derivanti dai rimborsi pagati dagli organizzatori delle gare nelle quali prestano servizio i soci. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 18. L'Associazione comunicherà tempestivamente all'Automobile Club di appartenenza i servizi che intende svolgere.

In conseguenza di ciò, in caso di concomitanza di gare organizzate o in svolgimento nella provincia, queste devono avere la priorità su eventuali altre gare organizzate altrove.

Art. 19. In caso di scioglimento dell'Associazione verrà data priorità al saldo di tutte le eventuali pendenze e passività economiche, anche secondo il principio di mutuo soccorso già citato nell'Art. 2 del presente statuto. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge..

Art. 20. L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti della CSAI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme Civili e Penali, oltre alle normative CSAI che regolano la materia, in quanto applicabili.